



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a prot. n°6580, in data 03/03/2022, con cui la Soc. Coop. STONE Marine Engineering con sede a Chioggia (VE), in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di escavo a quota PRP del fondale antistante la banchina Trento nel porto di Venezia, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTA: la nota protocollo n°6049, in data 25/02/2022, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato di aver affidato i lavori di che trattasi al raggruppamento delle imprese STONE Soc. Coop. M.E. - ZETA S.r.l. – LMD S.r.l. – CGX Xodo S.r.l. – SLIMAR S.r.l.;

VISTA: la nota protocollo n°5933, in data 23/02/2022, con la quale il Provveditorato Interregionale alle OO. PP. del Triveneto – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto, ha autorizzato, ai sensi della Legge n. 366/1963, l'esecuzione dei lavori di escavo in questione, per un volume totale presunto, di circa m³ 4.000 (quattromila), il trasporto ed il conferimento, presso le vasche dell'Isola delle Tresse, dei sedimenti considerati "dubbi" proveniente dall'area in questione per un quantitativo stimato di m³ 4.000 (quattromila) che comprende l'aumento di volume conseguente alla fase di escavo;

VISTA: l'autorizzazione n°082/2022, in data 08/03/2022, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 25 marzo 2022**, lo specchio acqueo antistante la banchina Trento del porto di Venezia, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sarà interessato da lavori di escavo del fondale marino a quota PRP, mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri idonei mezzi nella disponibilità delle imprese:

1. motopontone "**CAVOUR**" (CI-3746);
2. motopontone "**PALMIRO Z**" (RV075889);
3. motopontone "**ITALO N**" (CI-3597).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al "rende noto" lo specchio acqueo antistante la banchina Trento del porto di Venezia – come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è interdetto alla navigazione ed alla sosta di tutte le unità navali, ad eccezione di quelle impiegate nei lavori, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso e delle navi container dirette all'accosto A10.

Durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi container all'accosto A10, i lavori di escavo dei fondali dovranno essere sospesi e le unità navali impiegate nei lavori dovranno allontanarsi dall'area di intervento.

Le unità navali in transito in prossimità della banchina Trento lungo il Canale Litoraneo Malamocco-Marghera, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non determinare situazioni potenzialmente pericolose per le unità navali impegnate nei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo le unità navali impegnate nei lavori di escavo, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;

- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

~~Amm.Isp. (CP) Piero F. LIZZARI~~

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – BANCHINA TRENTO DEL PORTO DI VENEZIA

